



NOTAIO  
CLARA VITTORIA

## STATUTO

### "Fondazione Madre Teresa di Calcutta ETS"

\*\*\*

#### Articolo 1

##### Denominazione e sede

1.1 È costituita - ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. **Codice del Terzo settore**) e la successive modificazioni ed integrazioni - la Fondazione: **"Fondazione Madre Teresa di Calcutta - ETS"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"Fondazione Madre Teresa di Calcutta - ETS"**.

Il detto Ente ha sede in Potenza alla Via Gavioli n°15.

#### Articolo 2

##### Finalità e scopi

2.1 La "Fondazione Madre Teresa di Calcutta - ETS", è costituita per iniziativa di don Peppino Nolè con l'intento di dare continuità e stabilità all'opera di solidarietà da lui svolta come Direttore della Caritas diocesana e come Parroco della Chiesa di San Giuseppe al Rione Lucania di Potenza.

I principi ispiratori della Fondazione sono: la luminosa testimonianza di Carità cristiana e di Solidarietà umana incarnata dalla vita e dall'opera di Madre Teresa di Calcutta, la promozione dello sviluppo integrale della persona ed il rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana.

In particolare, la Fondazione propone la finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza a favore di soggetti in difficoltà, di soggetti svantaggiati quali: minorenni, migranti, giovani, persone diversamente abili e loro familiari, persone anziane, poveri, soggetti disagiati.

La Fondazione si prefigge lo svolgimento di attività di utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione preferenziale alle persone che versano in situazioni di maggiore necessità.

2.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-

cessive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di im-

peginarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

### **ARTICOLO 3**

#### **Attività diverse, secondarie e strumentali**

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

3.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 4

##### Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di Euro 56.048,56 (cinquantaseimilaquarantotto virgola cinquantasei).

La Fondazione può essere titolare della proprietà o altro diritto, sia di natura assoluta che personale, avente ad oggetto sia di beni mobili che immobili.

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- a) con redditi del proprio patrimonio di cui al precedente comma;
- b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- c) con proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) con somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;
- f) con introiti derivanti da raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

## **Articolo 5**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Vicepresidente della Fondazione;
- c) il Consiglio di indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio dei Revisori.

## **Articolo 6**

### **Il Presidente della Fondazione**

6.1 Il Presidente a vita della Fondazione è il suo fondatore. In caso di impossibilità del Fondatore o mancata designazione il Presidente della Fondazione sarà eletto dal Consiglio di Indirizzo.

## **Articolo 7**

### **Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i propri Membri e dura in carica tre anni.

## **ARTICOLO 8**

### **Consiglio d'Indirizzo**

8.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da tre a sette membri.

Il Consiglio di Indirizzo è formato dal Fondatore Don Peppino Nolè e dai membri dallo stesso nominati.

Gli stessi, qualora uno dei Consiglieri non possa e non voglia continuare a ricoprire la detta carica, il Consiglio provvederà a nominare, su designazione del Fondatore, il nuovo membro del Consiglio di indirizzo preferibilmente tra i soggetti sostenitori delle attività della fondazione e con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri ancora in carica.

Il Consiglio di Indirizzo:

- nomina il Presidente della Fondazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

8.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Inoltre, lo stesso verifica la compatibilità delle scelte di bilancio rispetto agli obiettivi e le finalità della fondazione.

8.3 Inoltre, il Consiglio di Indirizzo:

- approva il bilancio;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'apertura di sedi operative e unità locali della

Fondazione;

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, che possono essere scelti anche tra privati e rappresentanti di Enti Pubblici che sostengono l'attività della Fondazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- propone e delibera le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

8.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

8.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione.

8.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Deliberazione del Consiglio di Indirizzo**

9.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

9.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

9.3 Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Consiglio di Amministrazione**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, scelti dal Consiglio di Indirizzo tra persone fisiche o giuridiche (enti pubblici e/o privati in persona dei loro legali rappresentanti).

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

10.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

10.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

10.4 Ogni membro può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo che lo ha nominato.

10.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

10.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua, previo parere del Consiglio Direttivo: i settori di attività della Fondazione; eventuali dipartimenti operativi, nominando i relativi responsabili, eventuali organismi consultivi, nominando i relativi responsabili;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa, i componenti del Comitato Scientifico, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

10.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del suo Presidente o su richiesta di 2/3 (due terzi) dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

10.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

10.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario designato per ciascuna riunione.

10.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

## **ARTICOLO 11**

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente Vicario**

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dai membri del Consiglio di Amministrazione.

11.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

## **ARTICOLO 12**

### **Il Direttore Generale**

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

La sua funzione non è incompatibile con quella di: membro del Consiglio di Indirizzo, membro del Consiglio di Amministrazione.

12.2 Esso sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente ed ha le attribuzioni eventualmente previste dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando non riveste la qualifica di Consigliere del detto Consiglio.

12.3 Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il Direttore Generale rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato o revocato dal Consiglio di Amministrazione con giustificato motivo anche prima della scadenza del mandato.

## **ARTICOLO 13**

### **Il Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato

Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

Il Comitato Scientifico resterà in carica per tre anni ed i suoi componenti potranno essere confermati.

Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio; potrà, inoltre, svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, su specifici temi.

#### **Articolo 14**

##### **Il Collegio dei Revisori**

14.1 Il controllo sulla Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori.

Il Collegio è composto da tre Membri nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente della Fondazione e prescelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

14.2 Il Collegio dei Revisori nomina tra i suoi membri il Presidente.

14.3 I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 c.c., secondo comma. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.4 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

14.5 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6 Il Collegio dei Revisori interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può compiere tutti gli accertamenti e le indagini che riterrà necessarie ed opportune ai

fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro. Per quanto applicabili, sono osservate le norme di cui agli art 2403 e seguenti del Codice Civile. Ai revisori che non prestano gratuitamente la loro opera è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle tariffe professionali.

14.7 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

#### **Articolo 15**

##### **Amministrazione e norme generali**

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale che è redatto in conformità a quanto previsto negli articoli 13 e del Codice del Terzo settore.

15.2 Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio e i documenti contabili sono soggetti alla pubblicità prevista dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

15.3 Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

15.4 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili agli amministratori e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione.

Sono comunque vietate le operazioni di cui all'articolo 8 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione re-sasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

15.5 I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale o di persone da loro delegate.

15.6 L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei centri e dei servizi della Fondazione, nonché le attribuzioni dei loro responsabili sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione in conformità alla vigente normativa.

#### **Articolo 16**

##### **Convocazioni e riunioni degli organi collegiali della fondazione**

16.1 Tutti gli organi collegiali sono convocati, come precisato negli articoli che precedono, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede.

16.2 Essi possono riunirsi anche mediante video-audio conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la trattazione di argomenti in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione.

Nel caso di riunione in video conferenza la riunione si considera tenuta presso la sede sociale.

Se nel corso della riunione venisse soppresso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

#### **Articolo 17**

##### **Volontari**

17.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che verranno iscritti in apposito registro qualora essi svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

17.2 Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

17.3 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

17.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è partecipante o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **Articolo 19**

### **Sostenitori della fondazione.**

Sono sostenitori della Fondazione tutti coloro che sostengono le attività della fondazione con contributi annuali di almeno euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Essi possono entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

### **Articolo 20**

#### **Devoluzione dei beni**

18.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

### **Articolo 21**

#### **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II del codice Civile.

**FIRMATO: Peppino NOLE', Gennaro Giuseppe CURCIO, Giovanni ABATE, ACIERNO Maria, Donato VERRASTRO, Maria MASTROBERTI, Mario MERCADANTE, Giuseppe MESSINA, BARBATO Giovanni (teste), Veronica CONTE (teste), CLARA VITTORIA NOTAIO, SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

imposta di bollo assolta tramite la camera di commercio della Basilicata (prot. AGEDRBAS n. 11140 del 20.09.2018).